



# COMUNE DI SCHIO

(Provincia di Vicenza)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 124 del 24/09/2007

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 29 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETTERA L) DELLA L.R. N. 61/1985 – MODIFICA ALL'ART. 9.1 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE RELATIVAMENTE ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLI ED IMPIANTI PUBBLICITARI - ADOZIONE.**

Seduta pubblica, convocazione prima.

L'anno duemilasette, addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 18,30, nella Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito, sotto la presidenza del Sig. DE ZEN Luciano, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BACCHION Enzo		SI	17	LUCIDO Antonio	SI	
2	BANDOLIN Enrico	SI		18	MANFRON Laura	SI	
3	BECCARO Luca	SI		19	MORELLATO Silvy		SI
4	BERLATO SELLA Giuseppe	SI		20	PASIN Cesare		SI
5	BONOTTO Antonio Maria		SI	21	PEGORARO Mario Antonio	SI	
6	BRESSAN Alberto	SI		22	PROSDOCIMI Barbara		SI
7	CASSUTI Antonio	SI		23	PROSDOCIMI Giuseppe	SI	
8	COMPARIN Marica		SI	24	RUZZANTE Mario Elia	SI	
9	DA DALT Pietro	SI		25	SARTORI Gianfrancesco	SI	
10	DALLA VECCHIA Andrea	SI		26	SCOLARO Giovanni	SI	
11	DALLA VECCHIA Francesco		SI	27	SCOLARO Michela		SI
12	DALLA VIA Luigi	SI		28	TAGLIAPIETRA Lorena	SI	
13	DALL'IGNA Giorgio	SI		29	TERRAGIN Gabriele		SI
14	DE ZEN Luciano	SI		30	TESTOLIN Giorgio		SI
15	FRIGO Marta	SI		31	TOLETTINI Marco	SI	
16	GRAMOLA Serenella	SI					
PRESENTI: 21				ASSENTI: 10			

Partecipa Il Segretario Generale Livio Bertoia.

Sono presenti i seguenti Assessori: Baiocchi, Laugelli, Martino, Santacaterina e Tomasi.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri:

- Dalla Vecchia Andrea
- Gramola Serenella
- Ruzzante Mario Elia

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

VARIANTE PARZIALE N. 29 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETTERA L) DELLA L.R. N. 61/1985 – MODIFICA ALL'ART. 9.1 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE RELATIVAMENTE ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLI ED IMPIANTI PUBBLICITARI – ADOZIONE.

Il Vice Sindaco e Assessore alla Promozione dello Sviluppo Economico e all'Urbanistica, Dario Tomasi, svolge la seguente relazione:

Signori Consiglieri,

con il contratto registrato al n. 21920 di Rep. del 7.3.2003 è stato affidato alla ditta Factory S.r.l. di Torino, nella figura del dott. Sergio Puiatti, l'incarico per la redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Insegne di Esercizio.

L'elaborazione del Piano deve essere coerente con le norme comunali vigenti, in particolare con le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente ed il Regolamento Edilizio.

Da un esame della documentazione è emerso che le norme dettate dalle N.T.A. e dal R.E.C. sono tali da non permettere uno sviluppo adeguato del piano, soprattutto sotto il profilo economico. Il dott. Puiatti ha evidenziato come le norme tecniche, così come approvate con l'ultima variante al Piano Regolatore, riducano del 62% la possibilità di installare insegne che siano adeguate alle norme (si veda la relazione tecnica della variante, allegato sub A).

A seguito di quanto detto si è quindi ritenuto necessario procedere con la modifica del comma 13, art. 9.1 delle N.T.A. di P.R.G. Con tale modifica viene prevista la possibilità di deroga alle prescrizioni urbanistiche nel caso in cui i cartelli o gli impianti pubblicitari siano puntualmente previsti dal Piano Generale degli Impianti, fatti salvi i coni visuali individuati dal P.R.G., lungo i corridoi ecologici individuati dal P.T.C.P. per una fascia di 150 metri e per quanto concerne gli assi viari che fungono da ingressi alla città dovrà essere adeguatamente salvaguardata la qualità ambientale esistente.

Nonostante la normativa regionale in materia urbanistica sia stata modificata con l'entrata in vigore della L.R. 11 del 23/1/2004, è possibile adottare la presente variante a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23 del 2.12.2005 che ha ripristinato la vigenza dell'art. 50, commi da 4 a 16 della L.R. 61/1985.

Pertanto la presente proposta di variante parziale al P.R.G. n. 29 viene adottata ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera l) della L.R. n. 61/1985;

Ai sensi delle Direttive 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e del D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, i piani, i progetti e gli interventi, devono essere valutati in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria compresi nella Rete Natura 2000. La relativa Valutazione di Incidenza dev'essere approvata con i contenuti e ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10.10.2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative".

In considerazione dell'esclusivo carattere normativo della proposta di variante alle N.T.A. di P.R.G., preso atto che essa non comporta dirette trasformazioni del territorio o modifiche alle destinazioni di zona del P.R.G. con conseguenti aumenti del carico insediativo e non possa valutare le implicazioni conseguenti alla sua applicazione su piani, progetti e interventi si ritiene che l'applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10.10.2006 relativa all'approvazione della Valutazione di Incidenza, sarà effettuata in sede di presentazione di piani, progetti e interventi, pubblici e privati, secondo le disposizioni vigenti.

Si chiede inoltre al Consiglio Comunale di prendere atto che la presente variante non incide sulle prescrizioni e sulla salvaguardia del P.T.C.P. adottato con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 72088/77 del 19.12.2006 e n. 72088/78 del 20.12.2006 e controdedotto con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19784/33 del 10.4.2007.

La presente variante è costituita dai seguenti allegati:

a) sub A) – Relazione tecnica di progetto della variante.

La Commissione Edilizia Integrata ha esaminato il Regolamento Edilizio nelle sedute del giorno 29/8/2007 al n. 218 di registro, ed ha espresso parere favorevole all'unanimità.

La pratica è stata inoltre presentata alla Commissione Consiliare Permanente 3<sup>a</sup> - Servizi Tecnici - nella seduta del 6/9/2007.

-----

**Aperta la discussione, prendono la parola:**

-----

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visto il P.R.G. approvato ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985 con D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 120 del 23.12.2003 e, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/1985, con D.G.R.V. n. 3257 del 15.10.2004, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 113 del 9.11.2004;

Viste le leggi n. 1150 del 17.8.1942, la legge regionale n. 61 del 27.6.1985, la legge regionale n. 11 del 24.04.2004, la legge regionale n. 20 del 21.11.2004 e la legge regionale 23 del 2.12.2006;

Richiamato l'art. 48, comma 1, L.R. 11/04, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 23/05, in base al quale "Fino all'approvazione del primo PAT, il Comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione delle opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché quelle disciplinate dall'art. 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni."

Preso atto che i contenuti della variante non risultano in contrasto né con le previsioni degli strumenti di pianificazione di livello superiore, né con vincoli di alcun genere, ed in particolare non interessano aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell'edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco.

Considerato che non sussistono altre varianti in fase di adozione relative alle aree oggetto della presente variante.

Visto il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento controdedotto e parzialmente riadottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 10.4.2007 ed il conseguente parziale regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. approvate con D.G.R.V. n. 3703 del 28/11/2003 e n. 3257 del 15/11/2004 aggiornate con deliberazione consiliare n. 103 del 9/7/2007;

Preso atto che la variante parziale è adottata ai sensi dell'art. 50 comma 4, lettera l) della L.R. n. 61/85;

Vista la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE così come modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120", la deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10/10/2006, la deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2006, n. 2371 "Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, D.P.R. 357/1997. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. 357/1997" e la deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2006, n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";

Preso atto che il Comune di Schio ricade all'interno del sito di importanza comunitaria denominato IT3210040 "*Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine*" individuato ai sensi della normativa di cui al precedente punto;

Visto il parere espresso in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato sub B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

#### d e l i b e r a

1) di adottare la variante parziale n. 29 al P.R.G. relativa alla modifica dell'art. 9.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente concernente l'installazione di cartelli ed impianti pubblicitari ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera l) della L.R. n. 61/1985 per le motivazioni descritte in premessa;

2) di prendere atto che la presente deliberazione di adozione risulta costituita dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

a) sub A) – Relazione tecnica di progetto della variante;

3) di precisare che la presente variante è di tipo regolamentare e non incide gli indici di fabbricabilità, le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici, o le destinazioni d'uso e le modalità di attuazione del P.R.G.;

4) di dare atto che la variante parziale non interessa aree circostanti edifici vincolati, loro pertinenze o aree a parco individuate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004, come richiesto dall'art. 50, comma 5, L.R. n. 61/1985;

5) di dare atto che dalla data di adozione del presente atto vigono le norme di salvaguardia di cui di cui all'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

6) di dare mandato all'Ufficio competente di depositare presso il Comune di Schio e la Segreteria della Provincia entro 5 giorni dalla data della presente deliberazione gli atti inerenti la variante in oggetto, che restano a disposizione del pubblico per 10 giorni ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85;

7) di dare avviso dell'avvenuto deposito tramite pubblicazione all'Albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti, dove specificare che chiunque nei successivi 20 giorni può presentare osservazioni sul provvedimento adottato.

-----

**Si esperisce la relativa votazione.**

-----

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di procedere in merito,

il Consiglio Comunale

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – Testo Unico D. Lgs. 267/2000.

-----

**Si esperisce la relativa votazione.**

-----

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
DE ZEN Luciano

Il Vice Segretario Generale  
Mario Ruaro

---

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il      ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
Livio Bertoia

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il      ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio,

Il Segretario Generale

---



**VARIANTE PARZIALE N° 29 AL P.R.G.  
AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETTERA L) DELLA L.R. 61/85**

**Modifica all'art. 9.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente  
relativamente all'installazione di cartelli ed impianti pubblicitari**

**INDICE**

**PROGETTO**

P\_1 – Relazione

**Confronto fra STATO DI FATTO E PROGETTO**

S/P\_4 – N.T.A.

**Descrizione della variante**

Con il contratto registrato al nr. 21920 di Rep. del 7/3/2003 è stato affidato alla ditta Factory S.r.l. di Torino, nella figura del dott. Sergio Puiatti, l'incarico per la redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Insegne di Esercizio.

L'elaborazione del Piano deve essere coerente con le norme comunali vigenti, in particolare con le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente ed il Regolamento Edilizio. Da un esame della documentazione è emerso che le norme dettate dalle N.T.A. e dal R.E.C. sono tali da non permettere uno sviluppo adeguato del piano, soprattutto sotto il profilo economico. Il dott. Puiatti, durante un incontro avvenuto il giorno 20/10/2006 presso la Direzione Urbanistica, ha evidenziato come le norme tecniche, così come approvate con l'ultima variante al Piano Regolatore, riducano del 62% la possibilità di installare insegne che siano adeguate alle norme, come di seguito riportato:

**“Ripercussioni attuazione PRG - Relazione**


Come già accennato l'attuazione degli strumenti urbanistici sulle installazioni pubblicitarie esistenti a Schio creerebbe una drastica riduzione del parco impianti.

**Piano Regolatore Generale**

Art. 9.1 Sedi viarie comma 3

- È vietato il posizionamento di cartelli o impianti pubblicitari lungo le seguenti strade: Tutta la nuova viabilità prevista dal PRG, **via S.S. Trinità lato nord da via dei Nogarola al confine comunale, via dell'Artigianato, via Europa Unità.**
- Negli altri casi i cartelli e gli impianti pubblicitari devono essere collocati ad **almeno metri 10** dal limite della carreggiata
- I cartelli indicatori di attività insediate lungo la viabilità principale o lungo le strade secondarie che si diramano da essa sono ammessi nel rispetto del D.Lgs del 30.04.92 n. 285 e del dpr 16.12.92 n. 495 e suc. modif ed integr.; nei tratti di strada compresi in **zona agricola** tali cartelli devono essere **posizionati ad almeno 10 mt.** dalla carreggiata e non devono superare la **dimensione massima di 4 mq.**

Analizzando esclusivamente le installazioni di impianti pubblicitari quali: cartelli ed altri mezzi pubblicitari con esclusione delle insegne d'esercizio, risulta una percentuale pari all'38% a norma di tali strumenti.



Nello specifico risulta che su 790 installazioni esistenti ben 488 non rispondono ai dettami del P.R.G. perché posti ad una distanza inferiore a 10,00 metri dal margine della carreggiata:

Relativamente agli impianti attualmente esistenti posti su via S.S. Trinità gli stessi sono posti ad una distanza inferiore a 10 metri e quindi già non conformi per questo motivo. Mentre non sono state rilevate installazioni pubblicitarie nelle restanti vie vietate con esclusione di due preinsegne collocate su via Europa Unita.

Quanto sopra si riferisce all'applicazione del vincolo relativo alla distanza dal margine della carreggiata superiore ai 10 metri; l'applicazione delle ulteriori condizioni restrittive ridurrebbe ulteriormente i quantitativi.

Tale verifica non è stata condotta poiché i dati di censimento si riferiscono esclusivamente agli impianti posti all'interno del centro abitato e si presume che il vincolo relativo a superfici pubblicitarie maggiori di 4 mq sia applicabile prevalentemente ad installazioni poste esternamente al centro abitato.”

Tutto ciò premesso si rende necessario procedere ad una variante alle Norme Tecniche di Attuazione per adeguare i suoi contenuti e consentire così elaborazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Insegne di Esercizio.

La variante di P.R.G. consiste nella modifica del comma 13 dell'art. 9.1 delle N.T.A. come di seguito riportato.

La modifica comporta quindi la modifica dell'art. 9.1, comma 13 delle Norme Tecniche Attuative.

Vengono modificati i seguenti elaborati:

- N.T.A.

La proposta di variante al P.R.G. viene assunta **ai sensi art. 50, comma 4, lettera l), della L.R. 61/85.**

Conseguentemente alla modifica sopra descritta vanno aggiornate le N.T.A. come di seguito riportato:

<b>Modifica dell'Art. 9.1, comma 13</b>	
<b>N.T.A. STATO DI FATTO</b>	<p>12 - ....</p> <p>13 - E' vietato il posizionamento di cartelli o impianti pubblicitari lungo le seguenti strade: tutta la nuova viabilità prevista dal PRG, via SS. Trinità lato nord da via dei Nogarola al confine comunale, via dell'Artigianato, via Europa Unita. Negli altri casi i cartelli e gli impianti pubblicitari devono essere collocati ad almeno metri 10 dal limite della carreggiata. Nelle zto D2.1 e D2.2 l'installazione di cartelli o impianti pubblicitari è ammessa solo in attuazione del regolamento comunale da redigere ai sensi degli art. 50, 51 e 134 del citato D.P.R. 495. I cartelli indicatori di attività insediate lungo la viabilità principale o lungo strade secondarie che si diramano da essa sono ammessi nel rispetto del D.Lgs del 30/04/92 n. 285 e del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e succ. modif. e integr.; nei tratti di strada compresi in zona agricola tali cartelli devono essere posizionati ad almeno 10 metri dalla carreggiata e non devono superare la dimensione massima di 4 mq. E' sempre ammessa l'installazione di preinsegne nel rispetto del D.Lgs e del D.P.R. sopracitati.</p> <p>14 - ....</p>
<b>N.T.A. - PROGETTO</b>	<p>12 - ...</p> <p>13 - E' vietato il posizionamento di cartelli o impianti pubblicitari lungo le seguenti strade: tutta la nuova viabilità prevista dal P.R.G., <b><u>in particolare lungo la "Strada Parco",</u></b> via SS. Trinità lato nord da via dei Nogarola al confine comunale, via dell'Artigianato, via Europa Unita. Negli altri casi i cartelli e gli impianti pubblicitari devono essere collocati ad almeno metri 10 dal limite della carreggiata. Nelle zto D2.1 e D2.2 l'installazione di cartelli o impianti pubblicitari è ammessa solo in attuazione del regolamento comunale da redigere ai sensi degli art. 50, 51 e 134 del citato D.P.R. 495. I cartelli indicatori di attività insediate lungo la viabilità principale o lungo strade secondarie che si diramano da essa sono ammessi nel rispetto del D.Lgs del 30/04/92 n. 285 e del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e succ. modif. e integr.; nei tratti di strada compresi in zona agricola tali cartelli devono essere posizionati ad almeno 10 metri dalla carreggiata e non devono superare la dimensione massima di 4 mq. E' sempre ammessa l'installazione di preinsegne nel rispetto del D.Lgs e del D.P.R. sopracitati. <b><u>In deroga ai divieti di cui sopra, è' possibile installare cartelli e impianti pubblicitari a distanze inferiori di 10 metri dalla carreggiata e con dimensioni superiori ai 4 mq, nel caso in cui la loro collocazione sia puntualmente prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e sia stato rilasciato parere tecnico di compatibilità edilizia favorevole. Rimane vietata in ogni caso la loro collocazione, compresi le preinsegne, lungo i coni visuali individuati dal P.R.G. e lungo i corridoi ecologici individuati dal P.T.C.P. per una fascia di 150 metri. Per quanto concerne gli assi viari che fungono da ingressi alla città dovrà essere adeguatamente salvaguardata la qualità ambientale esistente, evitando di apporre un eccessivo e poco coerente numero di impianti.</u></b></p> <p>14 - ....</p>